

Piemonte 151 /2018/PRSE

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N.77591231 del 21/12/2018



**CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL**  
**PIEMONTE**

composta dai magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario

nell'adunanza del 20.12.2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;


Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica



finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 e i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016-2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la relazione sul rendiconto relativa ai rendiconti degli esercizi 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Chiomonte** (To), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, referendario dott. Cristiano Baldi;

#### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea



(artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### Considerato

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016 del comune di **Chiomonte** (To) è emerso il tardivo invio della certificazione del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 720 della legge 208/2015, oltre il termine perentorio del 31/03/2017.

Da comunicazioni del MEF, la certificazione risulta trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2016.


Sul punto, l'Ente con nota n. 5602 del 4 dicembre 2018 ha ammesso il parziale inadempimento, giustificandolo con "problematiche tecniche relative alle credenziali di accesso".

In realtà, il MEF con la nota n. 121144 del 6 giugno ha comunicato alla Corte l'elenco dei comuni che non hanno inviato la certificazione del saldo di finanza pubblica entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di quello per l'approvazione del rendiconto (e, cioè, al 30 maggio 2017).

Tra questi enti figura il comune di Chiomonte, senza che il Mef abbia comunicato alcunché circa presunte disfunzioni telematiche che, comunque, essendo imputabili all'Ente stesso non possono incidere sul rispetto degli adempimenti di legge.

Con successive note, il Ministero ha aggiornato la situazione: in particolare, con la nota n. 148281 del 11 luglio 2017 il Mef ha comunicato il successivo invio della certificazione da parte del comune di Chiomonte entro il 30 giugno 2017.

Sotto il profilo normativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 720, della legge n. 208/2015, *"ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare..., entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente.... La mancata trasmissione della certificazione entro il termine*



*perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e)".*

Il successivo comma 721, modulando le conseguenze dell'inadempimento, dispone che *"Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f)".*

Dunque, come si può notare, le sanzioni che presidiano l'invio della certificazione del saldo di finanzia pubblica variano per il caso di totale inadempimento, tardivo adempimento entro 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto o tardivo adempimento entro i 60 giorni.

Il comune di Chiomonte, come certificato dal Mef, ha trasmesso la certificazione dopo il 30 maggio ma prima del 30 giugno 2017, dunque oltre i 30 giorni ma entro i 60 dal termine per l'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del Tuel.

Trovano quindi applicazione le sanzioni di cui al comma 723, lettere e) ed f).


In particolare, quindi:

- 1) L'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- 2) L'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

La Sezione si riserva, in occasione dei prossimi controlli di legge, di verificare l'effettiva applicazione delle sanzioni sopra indicate.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte



### ACCERTA

Il tardivo invio della certificazione del saldo di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 721 e 722, legge n. 208/2015, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, lettere e) ed f)

### RISERVA

La verifica circa l'effettiva applicazione delle menzionate sanzioni ai successivi controlli di legge

### DISPONE

Che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di **Chiomonte**.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2018.

Il Magistrato Estensore

dot. Cristiano Baldi



Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria

il 21 DIC. 2018

Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendozza

